

STATUTO

**Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA
IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE"
(European Centre for Training and Research in
Earthquake Engineering - EUCENTRE)**

Art. 1 - Denominazione - sede

È costituita in Pavia, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del C.C. la Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE", in breve anche "EUCENTRE", con sede in Pavia, via Ferrata n. 1.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione è un organismo di ricerca senza scopo di lucro che ha la finalità principale di svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di diffondere la cultura della riduzione del rischio. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e curare la formazione e la ricerca nel campo della riduzione dei rischi naturali e antropici, nonché più in generale nel campo della protezione civile,

anche attraverso le seguenti azioni:

- lo sviluppo della ricerca applicata, orientata a conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio;
- lo sviluppo di attività utili alla definizione di specifiche linee di azione pubblica, di atti di indirizzo, di linee guida nonché di documenti a carattere normativo, anche in riferimento allo stato dell'arte internazionale;
- la formazione di operatori aventi spiccate capacità scientifiche e professionali, anche in situazioni di emergenza;
- lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e tecnologica, a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Attività della Fondazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione svolge attività di natura prevalentemente non economica rivolte principalmente a:

- a) contribuire alla formazione di giovani di qualunque nazionalità che intendano specializzarsi nelle aree disciplinari della riduzione dei rischi naturali ed antropici;
- b) ospitare studenti iscritti ai corsi di master e dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e dell'Università degli Studi di Pavia, nonché studenti, ricercatori e docenti attivi presso le medesime Istituzioni;
- c) attivare presso le proprie strutture centri di ricerca, corsi di master di secondo livello, corsi di dottorato, in convenzione con università italiane e straniere ed in particolare con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
- d) fornire al Dipartimento della Protezione Civile elementi utili alla definizione degli obiettivi prioritari per la riduzione dei rischi, la prevenzione e la gestione dell'emergenza e predisporre programmi integrati di ricerca applicata che rispondano a tali obiettivi;
- e) organizzare corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione, anche in collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni ed Ordini Professionali.
- f) svolgere attività di ricerca applicata, predisponendo, singolarmente o insieme ad altre istituzioni, proposte di progetti di ricerca da sottoporre ad organismi finanziatori a livello nazionale ed internazionale;

- g) svolgere attività di ricerca applicata, di prove di laboratorio, di consulenza tecnica, di supporto scientifico alla progettazione, di certificazione per conto di istituzioni pubbliche o private e da queste direttamente commissionate;
- h) favorire l'interazione e l'integrazione di competenze nei diversi settori della conoscenza necessari ad una effettiva riduzione del rischio;
- i) promuovere la costituzione di altri centri e fondazioni con finalità analoghe o integrative a livello internazionale, anche ai fini di collaborare in attività didattiche, di ricerca, di consulenza, di scambio di personale docente e di studenti, di formazione del personale non docente ed ogni altra attività considerata utile;
- j) favorire il coordinamento e l'integrazione delle risorse disponibili in Italia nel settore della valutazione e riduzione dei rischi, con particolare attenzione a possibili effetti strutturali permanenti;
- k) svolgere direttamente o per conto di altre istituzioni pubbliche e o private attività di editoria, di stampa, di divulgazione, di commercializzazione di prodotti editoriali cartacei e multimediali;
- l) gestire collegi, convitti e strutture in grado di offrire ospitalità ed ogni attività connessa, a studenti, ricercatori e docenti;
- m) promuovere la collaborazione con altri enti, organismi di ricerca, imprese e/o operatori economici finalizzata allo scambio di conoscenze e tecnologie, al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro definendo di comune accordo la portata del progetto di collaborazione contribuendo all'attuazione, condividendo rischi e risultati;
- n) svolgere in via strumentale per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali ogni attività connessa, anche economica (nel rispetto della natura no-profit della Fondazione) ritenuta utile e/o opportuna.

Art. 4 - Strutture della Fondazione

Al fine di perseguire gli scopi di cui all'articolo 2 e di dare corso alle iniziative di cui all'articolo 3, la Fondazione si varrà:

- di laboratori di prove sperimentali, anche mobili, e numeriche, situati in via Ferrata 1 per la simulazione di terremoti, la certificazione di dispositivi di isolamento o smorzamento sismico, la modellazione numerica associata alle prove

sperimentali e la predisposizione di scenari di rischio sismico;

- del Collegio Internazionale per la Protezione Civile Cardinale Agostino Gaetano Riboldi ("CAR College"), presso il quale ospitare studenti e/o ricercatori e/o persone di interesse della Fondazione o di enti o strutture ad essa collegate, che avrà materiale collocazione in struttura o strutture individuata / individuate dal Consiglio di Amministrazione e ottenuta /ottenute in disponibilità dalla Fondazione con modalità che il Consiglio stesso dovrà stabilire;

- di ogni altra struttura realizzata o acquisita al fine di perseguire gli scopi statuari.

La Fondazione potrà concorrere alla costituzione, ovvero costituire società o Enti nonché partecipare alle stesse o agli stessi, purché in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni che risultavano alla data del 10/11/2005 di proprietà dell'Associazione " Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica-Eucentre" in base al libro inventari e libro cespiti, beni iscritti per un valore complessivo di € 6.566.813,55 (seimilionicinquecentosessantaseimilaottocentotredici/55) e trasferiti alla Fondazione a seguito della trasformazione dell'Associazione.

I beni immobiliari in Pavia risultano costituiti sul terreno di proprietà dell'Università di Pavia sul quale quest'ultima ha concesso alla Fondazione il diritto di superficie ai sensi dell'art. 952, comma 1, del codice civile.

Il patrimonio è inoltre costituito dai contributi in conto capitale, dai beni mobili o immobili che il Consiglio di Amministrazione ha identificato o identificherà'.

Il patrimonio infine è costituito da conferimenti, legati, liberalità e donazioni pervenute alla Fondazione senza specifica destinazione al sostegno delle attività di esercizio, nonché degli eventuali avanzi di gestione determinati in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale. L'intero patrimonio, nonché ogni tipo di riserva non potrà essere distribuito e/o assegnato in nessuna forma fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17).

I mezzi finanziari per il funzionamento della

Fondazione saranno costituiti da rendite patrimoniali e finanziarie, dalle oblazioni degli alunni, dalle entrate per iscrizioni, da corrispettivi derivanti da convenzioni e contratti di ricerca, da sovvenzioni e contributi di qualsiasi genere di enti pubblici e privati, da ogni altra eventuale entrata per iniziative ritenute utili e/o opportune al raggiungimento dello scopo di cui all'art.2.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato
- c) il Comitato Scientifico
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

7.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Componenti del Consiglio sono:

- a) il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o persona da lui nominata;
- b) il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o persona da lui nominata;
- c) il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia o persona da lui nominata;
- d) il Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia o persona da lui nominata;
- e) un quinto soggetto nominato (con il voto della maggioranza degli altri quattro componenti) dagli altri quattro componenti del consiglio di amministrazione, nel corso della prima seduta utile successiva all'ultima accettazione della carica da parte degli altri quattro membri; tale soggetto dovrà essere scelto tra persone con elevate competenze specifiche nel campo di iniziativa del Centro, preferibilmente tra docenti dell'Università degli Studi di Pavia o della Scuole Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

Il Consiglio di amministrazione, alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte del consigliere di cui alla precedente lettera e), nominerà tra i propri membri il proprio Presidente, che sarà altresì Presidente della Fondazione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Consiglieri di cui alle lettere da a) a d) del precedente primo comma, il soggetto preposto alla

nomina dovra' provvedervi entro 60 (sessanta) giorni dal momento del verificarsi della causa di cessazione. In mancanza il preposto alla nomina (rispettivamente quindi il Capo del Dipartimento della protezione civile, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Rettore dell'Universita' degli Studi di Pavia e Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia) sara' esso stesso, fino al sopravvenire della eventuale nomina, considerato a tutti gli effetti membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del consigliere di cui alla lettera e) del precedente primo comma, il Consiglio di Amministrazione dovra', nel piu' breve tempo possibile, nominare un suo sostituto conformemente ai criteri e con le modalita' di cui alla medesima lettera e). Lo stesso rimarra' in carica per la durata precisata al successivo art. 7.2 .

7.2 Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento siano nominati i suoi membri, dura in carica cinque esercizi.

I singoli Consiglieri di Amministrazione, in qualsiasi momento siano nominati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione di cui sono parte.

7.3 In relazione al Consiglio di Amministrazione insediato alla data in cui diverra' efficace la clausola di cui al precedente punto 7.1, si conviene, in via transitoria:

- che le cariche in essere dureranno fino a loro naturale scadenza;

- che il criterio di nomina del quinto consigliere, previsto dalla lettera e) del primo comma del precedente punto 7.1, cosi' come il criterio di designazione del futuro Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, di cui al secondo comma del medesimo art. 7.1, trovino applicazione a partire dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi dalla carica colui che sara' Presidente nel momento in cui diverra' efficace la citata clausola di cui all'art. 7.1 .

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7.5 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del

primo comma del precedente punto 7.1 possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi della lettera e) del primo comma del precedente art. 7.1 può essere revocato con decisione presa dalla maggioranza degli altri quattro, con le stesse modalità previste per la sua nomina.

La carica di Presidente può essere revocata con le stesse modalità previste al secondo comma del precedente articolo 7.1 per la sua nomina.

7.6 Costituisce causa di decadenza il venir meno, in capo all'amministratore in carica, della qualifica che ne ha determinato e presupposto la nomina.

7.7 La cessazione dell'amministratore, ivi compreso colui che ricopre la carica di Presidente, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1.

7.8 La cessazione dell'amministratore, anche ove ricopra la carica di Presidente, per revoca, rinuncia o decadenza ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, ha effetto dal momento in cui l'amministratore cessato è stato sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1.

7.9 Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi causa un amministratore, anche ove ricopra la carica di Presidente, lo stesso deve essere sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1.

L'amministratore nominato ai sensi del comma precedente scade, conformemente a quanto disposto al precedente punto 7.2, insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina e quindi alla scadenza del quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione di cui diviene parte.

7.10 La contemporanea vacanza, nel corso del proprio mandato, di tre o più amministratori (computandosi tra loro anche colui che ricopre la carica di Presidente) comporta che tutti i consiglieri di Amministrazione, ivi compreso chi ricopra la carica di Presidente, si considerino dimissionari e rimangano in carica, fino alla ricomposizione del nuovo Consiglio, per lo svolgimento dei soli affari di ordinaria amministrazione. In tal caso il Presidente ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni

competenti ai fini della più tempestiva ricomposizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente i predetti adempimenti competono al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

7.11 La cessazione per qualsiasi causa della carica di amministratore comporta, con la stessa decorrenza ed effetto, anche la cessazione della carica di Presidente eventualmente da esso ricoperta.

7.12 La revoca o le dimissioni dalla sola carica di Presidente, ove il revocato o il dimissionario rimanga consigliere, avranno effetto dal momento in cui verrà nominato un nuovo Presidente ai sensi del presente statuto e lo stesso avrà accettato la carica.

7.13 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Presidente ricoperta da un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione con i criteri e le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 7.1 .

Art. 8 - Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avverrà a cura del Presidente con almeno otto giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede della Fondazione e contestuale comunicazione ai componenti a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dall'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e / o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di

partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria):

- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero
- la possibilità per il partecipante di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalità.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo nonché del documento programmatico per il triennio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. nominare il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;

2. nominare i componenti di propria competenza del Comitato Scientifico;

3. nominare, su proposta del Presidente, i Capi dei Dipartimenti, se costituiti;

4. deliberare annualmente sul documento programmatico triennale, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, predisposti dal Presidente;

5. approvare i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione, del Laboratorio e del Collegio;

6. approvare le convenzioni tipo che regolano i rapporti con i Sostenitori, Industriali e Professionisti;

7. approvare i tariffari per l'utilizzazione delle apparecchiature da parte di terzi;

8. stabilire e/o modificare la pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato, su proposta del Presidente;

9. Deliberare in ordine ai compensi di cui all'articolo 13;

10. deliberare su tutto quanto concerne l'attuazione delle finalità della Fondazione, compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adottare in generale tutti i

provvedimenti ritenuti necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori specificandone le competenze ed i poteri. Il o i Direttori dovranno operare nell'ambito delle competenze loro attribuite, ottemperando alle direttive ad essi impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Il o i Direttori, ferme le norme inderogabili di legge, possono essere revocati in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto della Fondazione con il o i Direttori è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto delle previsioni di bilancio.

In tale contratto, rinnovabile, nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge, sarà previsto che il rapporto con il Direttore si risolva di diritto entro tre anni dalla data della nomina.

Il Consiglio e' validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Nelle deliberazioni, a parità di voto, prevale la parte con cui ha votato il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di eventuali votazioni. Alla riunione partecipa, su invito del Presidente, un Segretario verbalizzante. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Al fine di eventuali delibere relative a modificazione dello statuto, scioglimento della Fondazione e modalità di liquidazione (salva, come per legge, la successiva approvazione dell'Autorità competente) è richiesto il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare esterni a partecipare in qualità di esperti a singole riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio il o i Direttori, senza che abbiano diritto di voto.

Art. 9 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha potere di firma, rappresenta legalmente la Fondazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio, ne sorveglia l'andamento amministrativo e morale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati.

In caso d'urgenza adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nell'ipotesi in cui l'impedimento del Presidente fosse definitivo, il Vice-Presidente svolge le funzioni di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente e provvede a convocare il Consiglio al più presto perché provveda alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Vice-Presidente cesserà di diritto con la scadenza del periodo quinquennale di durata del Consiglio all'interno del quale è avvenuta la nomina e, in ogni caso, con la cessazione per qualsiasi causa della carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Vice Presidente è revocabile da parte del Consiglio con le stesse modalità previste per la nomina.

In caso di necessità, in mancanza del Vice Presidente, la rappresentanza della Fondazione può essere delegata dal Consiglio ad altri membri del Consiglio medesimo.

Il Presidente dirige la Fondazione esercitando tutti i poteri non espressamente previsti dallo statuto per il Consiglio di Amministrazione, poteri che egli può delegare come meglio crede per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione della Fondazione, informandone il Consiglio.

Sono compiti specifici del Presidente:

- predisporre il documento programmatico triennale, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- presentare al Consiglio, la relazione annuale sull'attività svolta;
- redigere gli eventuali regolamenti interni e la convenzione tipo che regola i rapporti con i Sostenitori, da sottoporre all'approvazione del

Consiglio;

- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni del Consiglio;

- definire le tariffe da applicare per prestazioni esterne di qualsiasi natura da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Altri compiti, fra cui quelli previsti per il CdA, possono essere attribuiti o delegati al Presidente dal CdA.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo principale di riferimento per il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle scelte strategiche da operare per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato si esprime sugli aspetti connessi alle attività scientifiche e formative,. Laddove possibile, gli eventuali componenti di comitati scientifici relativi a tali iniziative saranno indicati tra i membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato e' composto da tredici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di avere un'adeguata rappresentativita' delle diverse discipline pertinenti alle attivita' della Fondazione, restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato medesimo tra i suoi membri nel corso della prima seduta utile.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il o i Direttori.

Art. 11- Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativo-contabile della Fondazione è effettuata da un collegio composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal Rettore dello IUSS e dal Rettore dell'Università di Pavia e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il membro nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile svolge le funzioni di Presidente.

I Revisori esaminano i bilanci preventivi e consuntivi, predisponendo apposita relazione sulla gestione amministrativa e contabile, effettuano verifiche di cassa, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, vigilano sull'osservanza dello statuto e delle norme di legge.

I Revisori devono essere informati di ogni riunione e devono, salvo giustificato motivo, presenziare

alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo ha il compito di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con le modalità previste dall'art. 14 primo comma lettera a), secondo, terzo e quarto comma del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; ha inoltre i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 14 sesto comma dello stesso Decreto legislativo.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio dei Revisori mediante mezzi di telecomunicazione o con intervenuti dislocati in piu' luoghi audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei reltivi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione ed al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito condividere telematicamente la documentazione necessaria con tutti gli intervenuti;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Dipartimenti

Possono essere costituiti Dipartimenti con funzioni di supporto strategico, gestionale e amministrativo. I Dipartimenti hanno una identità tematica. I Dipartimenti sono diretti da un Capo Dipartimento nominato dal CdA su proposta del Presidente, di norma tra i dipendenti della Fondazione. Ogni Dipartimento avrà un Advisor, nominato dal Comitato Scientifico su proposta del Presidente, scelto di norma tra docenti dell'Università degli Studi di Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, con compiti di supporto alla visione strategica del Dipartimento e alla promozione scientifica e progettuale.

I Capi e gli Advisor Dipartimento restano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 13 - Compensi

I compensi del Presidente, dei consiglieri cui saranno affidati incarichi specifici, del o dei Direttori nonché i gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 3 (tre) componenti, sentito il parere dei Revisori dei Conti.

I compensi dei Revisori dei Conti verranno determinati in sede di nomina.

Art. 14 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti utili o necessari al funzionamento della Fondazione.

Art. 15 - Potere di firma

Il potere di firma e di rappresentanza viene esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai singoli Consiglieri eventualmente delegati per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, limitatamente agli stessi nonché dal Vice Presidente, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti ai sensi del precedente articolo 9.

L'attribuzione del potere di rappresentanza della Fondazione a soggetti diversi dai Consiglieri di Amministrazione, ivi compresi il o i Direttori è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 16 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Nel rendiconto/bilancio consuntivo devono essere evidenziate le varie attività svolte nel corso dell'esercizio di riferimento con separata indicazione dei risultati della gestione non economica e di quella economica.

E' fatto espresso divieto di distribuzione di utili a qualsiasi titolo, eventuali avanzi di gestione devono essere accantonati a riserve non disponibili ed impiegati per gli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 17 - Durata, scioglimento e liquidazione

La durata della Fondazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si estingue inoltre nei casi previsti dall'art. 27 del C.C.

In caso di scioglimento della Fondazione l'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà devoluto secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comunque a favore di altri enti pubblici o fondazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle fondazioni (art.12 e seguenti).

Pavia, 11 (undici) ottobre 2023 (duemilaventitré)

F.to: Riccardo Pietrabissa

F.to: Francesco Gallotti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, debitamente firmato, conservato nei miei atti.

Si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla Legge.

Pavia, li' 13 (tredici) ottobre 2023
(duemilaventitré)

Firmato digitalmente (Francesco Gallotti Notaio)